Consiglio Regionale della Puglia

Tento legge n. 307

LEGGE REGIONALE

"Disposizioni in materia di personale"



LEGGE REGIONALE

"Disposizioni in materia di personale"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1 (Interpretazione autentica dell'art.32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7)

- 1. Le disposizioni dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in base alle quali, per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, si applicano altresì al personale amministrativo ex Azienda regionale per l'equilibrio faunistico (AREF) già inquadrato nella quinta qualifica funzionale.
- 2. La spesa complessiva di lire 37 milioni farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell'esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 2 marzo 1999 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (dott. Giovanni Copertino)

I CONS'GLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli- sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO (dott. Renato Guaccero)